



# COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

- La città dalle cento acque -

tel. 089 9821211 fax 089 9821227 p. IVA 00552610651  
[www.comune.acerno.sa.it](http://www.comune.acerno.sa.it)

Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_

COPIA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del 24.05.2012

Oggetto:

**Regolamento del Consiglio Comunale – Modifica art. 42 e art. 43.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, alle ore **18,15**, con il prosieguo.

Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data 16/5/2012 prot. n. 2935, si è riunito il **Consiglio Comunale**, convocato per le ore **18,00**, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

**Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Vito Sansone.**

Al momento della deliberazione risultano:

presente

1	dott.	<b>Vito Sansone</b>	Si
2	sig.	<b>Salvatore De Nicola "1966"</b>	Si
3	sig.	<b>Alfonso Bove</b>	Si
4	sig.ra	<b>Donatina Di Lascio</b>	Si
5	sig.	<b>Salvatore De Nicola "Tore"</b>	Si
6	sig.	<b>Italo Cappetta</b>	Si
7	sig.	<b>Massimiliano Cuzzo</b>	No
8	dott.	<b>Vito De Nicola</b>	No

**Presenti N. 6 Assenti N. 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giacomo Gaiano Cappelli** con le funzioni previste dall' art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL. D.L.vo n. 267/2000.

Il Presidente, ritenuto il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Sindaco chiede al Segretario Comunale di illustrare dal punto di vista tecnico l'argomento.

Il Segretario Comunale illustra l'argomento, nuovamente ricordando quanto appena detto in ordine alla modifica della norma statutaria.

L'art. 14, co. 8, dello Statuto fa esplicito riferimento all'art. 31 della legge n. 142/1990, modificato dalla legge n. 265/1999, che, al comma 2, stabiliva che il Regolamento dovesse indicare il quorum funzionale, in ogni caso garantendo la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

Conformemente, il Regolamento del Consiglio Comunale ha indicato in sei il numero dei Consiglieri necessari alla validità delle sedute di prima e di seconda convocazione, evidentemente indicando nella misura minima il quorum funzionale.

Appare opportuna una formulazione della norma non equivoca, che garantisca anche un adeguamento dinamico nel caso di eventuali future ulteriori modifiche al numero di Consiglieri assegnati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'art. 42 "Adunanze di prima convocazione", del Regolamento del Consiglio Comunale che, al co. 1, testualmente recita: "Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 consiglieri. (validità della seduta).";
- visto l'art. 43 "Adunanze di seconda convocazione", del Regolamento del Consiglio Comunale che, al co. 3, testualmente recita: "Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purchè intervengano almeno 6 membri del Consiglio più il Sindaco.";
- visto l'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale, al secondo comma, secondo alinea, dispone che "Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco ... omissis";
- ritenuta l'opportunità di dover modificare le norme contenute nell'art. 44, co. 1, e nell'art. 43, co. 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale nel senso di stabilire, tanto nelle adunanze di prima quanto in quelle di seconda convocazione, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute (cd. Quorum funzionale) nella misura di un terzo dei Consiglieri assegnati (attualmente sette).
- ritenuta l'opportunità della modifica affinché il Consiglio Comunale possa essere effettivamente messo in grado di funzionare anche a seguito della riduzione del numero dei Consiglieri Comunali;
- visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- acquisito il parere reso dal Segretario Comunale in ordine alla proposta di deliberazione;

con unanimi voti favorevoli, espressi in forma palese;

## DELIBERA

Di modificare l'art.42, co. 1, del Regolamento del Consiglio Comunale attualmente in vigore come segue:

"Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.";

Di modificare l'art.43, co. 3, del Regolamento del Consiglio Comunale attualmente in vigore come segue:

"Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.".